



PROVINCIA DI PERUGIA

## REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI

Art. 52, comma 1-bis, D.Lgs n. 165/2001 e smi

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni locali ("progressioni verticali"), in applicazione dell'art. 3 del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo.
3. La Provincia di Perugia al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una quota di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, come determinate nei piani dei fabbisogni di personale, procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo.

### **Art. 2 Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alle procedure di progressione verticale i dipendenti in servizio di ruolo assunti dalla Provincia di Perugia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatari del CCNL del comparto Funzioni locali, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione, che abbiano maturato un'anzianità minima di 36 mesi in una pubblica amministrazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore e/o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella categoria immediatamente inferiore o in categoria equivalente in una pubblica amministrazione e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.  
Alle selezioni per la categoria B.3 possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria B.1.  
Alle selezioni per la categoria C possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria B.3.  
Alle selezioni per la categoria D possono partecipare i dipendenti inquadrati nella categoria C.
2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:
  - per la categoria "B": scuola dell'obbligo/diploma di istruzione secondaria di

primo grado/scuola media inferiore; per particolari profili professionali di categoria B.3 può essere richiesto il possesso di specifica patente di guida e/o di patentino per macchine movimento terra;

- per la categoria "C": diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
- per la categoria "D": diploma universitario (DU), laurea triennale (L), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ed eventuale abilitazione professionale, se richiesta.

Per la progressione verticale verso la categoria B.3 è richiesto, nell'ambito dei requisiti generali di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente articolo, il possesso di esperienza lavorativa di almeno due anni maturata nell'esercizio di funzioni attinenti al posto da ricoprire.

Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo di studio universitario, anche di II livello e/o la relativa abilitazione professionale.

### **Art. 3**

#### **Bandi di selezione**

1. I bandi di selezione, predisposti dal Servizio competente in materia di personale, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni all'Albo Pretorio della Provincia di Perugia, nel sito internet istituzionale dell'Ente e nella intranet provinciale.
2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

### **Art. 4**

#### **Elementi di valutazione della procedura comparativa**

1. Costituiscono elementi di comparazione:
  - a) la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
  - b) l'assenza di provvedimenti disciplinari;
  - c) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione.

### **Art. 5**

#### **Punteggi**

1. Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione alla categoria superiore, l'attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:
  - a) valutazione positiva della performance conseguita dal candidato negli ultimi tre anni,

con un punteggio non inferiore a 83/100, considerato il punteggio numerico conseguito indipendentemente dalla fascia di merito corrispondente, fino ad un massimo di punti **27**, così ripartiti per ciascun anno:

valutazione performance	punteggio
100 - 96	9
95,99 - 93	7
92,99 - 88	4
87,99 - 83	2

- b) assenza di provvedimenti disciplinari (ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni locali e della normativa vigente in materia – con particolare riferimento alla Legge n. 300/1970, art.7, ultimo capoverso) nell'ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, punti **4**;
- c) possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto di selezione, per un punteggio massimo di punti **69**, come di seguito indicato:
- c.1) titoli di servizio ed incarichi prestatì alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 1,5 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti **28**, prestatì nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;
- c.2) l) corsi di formazione/aggiornamento professionale aventi attinenza con il profilo professionale da ricoprire, svolti nell'ultimo quinquennio, con rilascio di attestato finale di idoneità da parte di Ente riconosciuto con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti **2**:
- durata corso da 8 a 14 ore, punti 0,75;
- durata corso da 15 a 20 ore, punti 1,50;
- durata corso oltre 20 ore, punti 2;
- c.3) pubblicazioni attinenti, docenze in materie attinenti alla qualifica professionale/profilo: punti 1 per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di punti **2**;
- c.4) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri enti, per la stessa categoria oggetto della selezione: 0,50 punti per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di **2** punti;
- c.5) competenze professionali maturate attraverso attività lavorative ed incarichi in ambiti/settori di intervento attinenti: punti 4 per ogni anno, fino ad un massimo di punti **24**;
- c.6) massimo **11** punti per voto del titolo di studio richiesto per l'accesso ed ulteriori

titoli di studio attinenti, così suddivisi:

• per posti di categoria “D”:

a) **Titolo di studio superiore alla Laurea Triennale:**

- nel caso di possesso di laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utile per l'ammissione:

- punti 2

b) **Votazione conseguita:**

- punti 7 per voto pari a 110/110 e lode (o 100/100 e lode) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 6 per voto da 105 a 110/110 (o da 95 a 100/100) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 4 per voto da 98 a 104/110 (o da 89 a 94/100) conseguito nel titolo utile per l'ammissione.

Nel caso di Laurea Specialistica o Magistrale (3+2) sarà valutato il voto conseguito che risulti più favorevole al candidato.

*ulteriori titoli:*

- punti 1,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello (DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di I livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 4 punti;
- massimo punti 3 per abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio professionale attinenti (1,50 per ogni titolo posseduto);

• per posti di categoria “C”:

- punti 7 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 4 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 3 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);
- punti 5 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale);
- punti 1,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello (DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di I livello (DM 270/2004), abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente, fino ad un massimo di punti 4;

• per posti di categoria “B.3”:

- punti 7 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo di studio

- superiore a quello utile per l'ammissione;
- punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo di studio superiore a quello utile per l'ammissione;
  - punti 4 per voto inferiore a 90 (o inferiore a 53 su 60) conseguito nel titolo di studio superiore a quello utile per l'ammissione;
  - punti 3 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);
  - punti 5 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale);
  - punti 1,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello (DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di I livello (DM 270/2004), abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente, fino ad un massimo di punti 4.

## **Art. 6**

### **Commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice è composta dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Generale o da un dirigente dell'Ente con funzioni di Presidente e da due esperti scelti tra dirigenti e dipendenti appartenenti alla categoria D. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente a categoria non inferiore alla C.
2. La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la gestione del personale, sentito il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Generale. La partecipazione del Dirigente del Servizio cui fa capo la gestione del personale, in qualità di presidente o membro esperto è disposta con provvedimento del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario generale.

## **Art. 7**

### **Formazione della graduatoria finale**

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il più giovane di età.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
3. La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del dirigente competente in materia di personale.
4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
5. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente.

## **Art. 8**

### **Revoca della selezione**

1. L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.
2. In ogni caso la revoca della selezione deve essere deliberata dall'amministrazione provinciale essendo una modifica del piano dei fabbisogni di personale.
3. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.